



28.9.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 262/2012, presentata da István e Martina Kovács, cittadini ungheresi, sul pagamento delle pensioni in Germania e Ungheria

1. Sintesi della petizione

I firmatari ritengono che gli enti pensionistici tedeschi e ungheresi non rispettino le normative europee (regolamenti (CE) n. 1408/71 e n. 574/72) nel calcolare l'ammontare delle pensioni. Hanno rivolto richieste di aiuto a diversi enti (Solvit e il difensore civico ungherese), senza tuttavia ottenere risposte esaurienti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"La Commissione ha già avuto l'opportunità di esaminare in modo approfondito le affermazioni dei firmatari pervenendo alla conclusione che la loro denuncia precedente non riguardava un'errata applicazione del diritto dell'Unione europea. La Commissione ha comunicato agli interessati i risultati emersi dall'esame della loro denuncia in due lettere molto dettagliate del 4 marzo 2011 e del 13 maggio 2011.

La Commissione desidera innanzitutto fare ancora una volta presente alla commissione per le petizioni che, secondo una linea costante della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto dell'UE, in particolare l'articolo 48 del TFUE e le norme, adottate sulla sua base, in materia di coordinamento della sicurezza sociale¹, prevede un

¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

coordinamento delle legislazioni degli Stati membri e non la loro armonizzazione¹. Di conseguenza le differenze sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ogni Stato membro e, pertanto, nei diritti delle persone ad essi iscritte, non sono interessate da tale disposizione; ogni Stato membro rimane competente a stabilire, nella propria legislazione, nel rispetto del diritto dell'Unione, i requisiti di concessione delle prestazioni di un regime di previdenza sociale².

Il primo firmatario lamenta essenzialmente la mancata concessione da parte dell'ente pensionistico tedesco di competenza di una pensione di vecchiaia anticipata. Dai documenti prodotti dall'interessato emerge chiaramente che la domanda sarebbe stata respinta in quanto il soggetto non soddisfaceva le condizioni (non discriminatorie) definite ai sensi del diritto nazionale tedesco che consentono il pensionamento anticipato. Il diritto dell'Unione europea contempla soltanto il coordinamento dei sistemi previdenziali nazionali, non dispone alcuna condizione in base alla quale un soggetto ha diritto a una pensione anticipata e offre esclusivamente una base giuridica per una rivendicazione effettiva riguardo a una pensione di vecchiaia anticipata (o qualsiasi altro genere di prestazione previdenziale). Si tratta di una materia meramente di diritto nazionale. Certe pubblicazioni degli enti previdenziali nazionali (che risulterebbero, inoltre, riguardare piuttosto la situazione afferente al diritto ungherese), che il primo firmatario sembra interpretare in modo diverso, non possono mettere in questione tale fatto. Per ragioni di completezza, la Commissione desidera rilevare che in realtà risulta che il primo firmatario percepisca una pensione di vecchiaia anticipata ungherese.

Il primo firmatario sostiene inoltre che l'ente pensionistico ungherese di competenza ha ingiustamente rifiutato di consegnargli un modulo E 202 vuoto. Contrariamente a quanto pensa l'interessato, il cittadino non deve utilizzare questo modulo per presentare domanda di pensione di vecchiaia. Le domande in questo senso devono essere presentate nello Stato membro di residenza tramite i moduli predisposti dall'ente competente in quello Stato membro. Questa è proprio la procedura che l'ente pensionistico ungherese di competenza ha chiesto al primo firmatario di seguire. Le domande sono quindi inoltrate dall'ente in questione agli enti negli altri Stati membri che sono interessati dall'applicazione utilizzando il modulo E 202. Il modulo E 202 è quindi uno strumento di comunicazione tra enti previdenziali e non un modulo di domanda da distribuire ai cittadini. Per ragioni di completezza, la Commissione osserva che la richiesta del primo firmatario era stata infine esaminata e inoltrata all'ente

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1) e dal regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29) sostituito dal 1° maggio 2010 dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 200 del 7.6.2001, pag. 1 (rettifica), quale modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 465/2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4) e dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1, quale modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 465/2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4).

¹ Cfr. soltanto cause riunite C-611/10 e C-612/10 *Hudziński e Wawrzyniak*, non ancora pubblicate, paragrafo 41 e la giurisprudenza ivi citata.

² *Hudziński e Wawrzyniak*, paragrafo 41.

pensionistico tedesco a mezzo del modulo E 202 a seguito del deposito della domanda da parte dell'interessato tramite il modulo nazionale.

La seconda firmataria lamenta sostanzialmente il fatto che l'ente ungherese di competenza le avrebbe riconosciuto una pensione per invalidità parziale, mentre l'interessata riteneva di dover essere considerata totalmente invalida. La Commissione desidera sottolineare che la concordanza tra la legislazione tedesca e quella ungherese riguardo alle condizioni relative al grado di invalidità non è riconosciuta in conformità dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71 in combinato disposto con l'allegato V del regolamento stesso (dal 1° maggio 2010: articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004 in combinato disposto con il suo allegato VII). Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 40 e dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 (dal 1° maggio 2010: articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009), gli enti tedeschi e ungheresi preposti alle pensioni di invalidità rimangono competenti per la definizione del grado di invalidità in base a criteri di valutazione e norme procedurali stabilite dal rispettivo diritto nazionale. Non sono vincolati da quanto definito dall'altro ente e mantengono il diritto a far visitare il soggetto in questione da un medico di loro scelta. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'istituzione competente in materia di pensione di invalidità può chiedere all'interessato, nel caso in cui le condizioni di salute di quest'ultimo lo consentano, di recarsi nello Stato membro di detta istituzione, per ivi sottoporsi al controllo da parte di un medico scelto dall'ente¹. In ogni caso, il diritto dell'Unione europea non contempla alcuna norma sostanziale ai fini della valutazione di un grado di invalidità. Pertanto, la definizione del grado di invalidità ad opera degli enti pensionistici ungheresi (e tedeschi) competenti in materia di invalidità non deve essere valutata alla luce del diritto dell'Unione europea.

I firmatari sostengono che certi moduli E rilasciati da enti previdenziali diversi contengono errori tali da costituire un falso. La Commissione rileva ancora una volta che i moduli E, tenuto anche conto che alcuni di essi sono distribuiti ai cittadini, sono strumenti di comunicazione tra enti previdenziali emessi da enti previdenziali e contengono quindi informazioni rilasciate da un ente previdenziale. In ogni caso, dai documenti inoltrati dai firmatari non risulta che nei moduli E in questione siano presenti errori tali da intervenire negativamente sui diritti degli interessati. L'elemento principale è che, nonostante alcune imprecisioni, tutti gli enti previdenziali coinvolti abbiano individuato correttamente i firmatari. Per ragioni di completezza, la Commissione fa presente che la seconda firmataria avrebbe ricevuto - e riceve tuttora - cure mediche dovute al suo stato di salute.

I firmatari fanno anche riferimento a certe prestazioni previdenziali erogate all'epoca anteriore all'adesione dell'Ungheria all'Unione europea, avvenuta il 1° maggio 2004 (o, eventualmente, prima della conclusione di un accordo bilaterale tra Germania e Ungheria in materia di sicurezza sociale). Poiché il diritto dell'Unione europea si applica all'Ungheria dal 1° maggio 2004, la Commissione non si pronuncerà su questi punti.

Conclusione

Le informazioni presentate dai firmatari alla commissione per le petizioni, anche se valutate alla luce dei dettagli esposti in precedenza dai firmatari direttamente alla Commissione, non

¹ \Causa C-344/89 *Martínez Vidal*, Racc. 1991, pag. I-3245, paragrafo 15.

evidenziano un'errata applicazione del diritto dell'Unione europea."